

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

L'anno duemilaundici il giorno 31 del mese di Maggio, in Caserta alla Via Roma, n. 8 sono presenti:

- **GRILLO ANTONIETTA** nato a Marcianise(CE) il 17/05/1962 e residente in Marcianise alla Via Maddalena Umberto, n. 14 - C.F. GRLNNT62E57E932N;
- **PALMIERO MASSIMILIANO** nato a Caserta (CE) il 09/06/1972 e residente in Caserta alla Via Pollio, n. 18 - C.F. PLMMSM72H09B963E;
- **VETRELLA RACHELINA** nato a Capua (CE) il 09/10/1967 e residente in Caserta alla Via Roma n. 26 - C.F. VTRRHL67R49B715N;
- **CALISTI PIERINA** nato a San Nicola La Strada (CE) il 28/06/1963 e residente in an Nicola La Strada alla Via Carlo III°, n. 4 - C.F. CLSPRN63H68I056X;
- **DE LUCA GIUSEPPINA** nato a Casapulla (CE) il 12/01/1964 e residente in Casapulla alla Via Kennedy, n. 71 - C.F. DLGPP64A52B935L;
- **RAGOZZINO ELEONORA** nato a NAPOLI (NA) il 03/01/1983 e residente in Sparanise alla Via F. A. CASTAGNA CO.LA CENTRALE,- C.F. RGZLNR83A43F839L;
- **GUARINO MARIA GRAZIA** nato a Napoli (NA) il 03/08/1955 e residente in Caserta alla Via Ceccano, n. 36 - C.F. GRNMGR55M43F839J;
- **DELLA PERUTA MARIA CLOTILDE** nato a ROMA (ROMA) il 11/04/1970 e residente in Caserta alla Via Lincoln, n. 193 - C.F. DLLMCL70D51H501V;
- **PEZONE ANTONIO** nato a Aversa (CE) il 13/06/1968 e residente in Aversa alla Via Alfonso I° d'Aragona , n. 25 - C.F. PZNNTN68H13A512Z;
- **EMILIA NARCISO** nata a Napoli (CE) il 09/09/1971 e residente in Aversa alla Via Aldo Moro, n. 71 - C.F. NRCMLE71P49F839A;
- **NUNZIO MAZZOCCHI** nato a Caserta (CE) il 31/08/1970 e residente in Caserta alla Via Pollio , n. 18 - C.F. MZZNNZ70M31B963P;
- **IANNOTTI PASQUALE** nato a Napoli il 19/04/1952 e residente a Casamicciola Terme(NA) al corso Vittorio Emanuele, n.42 - C.F. NNTPQL52D19F839P;
- **LUBERTO GIUSEPPE** nato a Carinola(CE) il 25/01/1959 e residente a Caserta in via Marchesiello, n.131 - C.F. LBRGPP59A25B781X;

i quali, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Costituzione

Fra i predetti componenti è costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata "**Associazione Hirta**" **senza scopo di lucro**" in sigla "Associazione Hirta".

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede in Caserta alla via Roma, n. 8.

ARTICOLO 3

Finalità e Oggetto

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, proventi, riserve o capitale.

Essa ha la finalità di offrire ai propri associati tutta una serie di servizi in ambito professionale, culturale, sportivo, ricreativo, creditizio, assicurativo, edile e di ogni altro genere a condizioni di favore rispetto a quelle normalmente applicabili sul libero mercato.

Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare convenzioni con professionisti (medici, avvocati, commercialisti, etc.) ed enti pubblici e/o privati al fine di assicurare ai propri associati, idonea assistenza, a condizioni di favore, nei predetti settori;
- b) stipulare convenzioni con istituti di credito e/o società finanziarie, società assicurative, enti ricreativi, culturali, sportivi e di ogni altro genere per consentire ai soci l'accesso, a condizioni di favore, ai predetti servizi;
- c) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione, servizio informa-giovani, convegni, conferenze, feste, spettacoli, concerti, mostre, manifestazioni, dibattiti, assemblee, seminari, tavole rotonde, confronti pubblici e privati, congressi, stages, manifestazioni ed eventi in genere, nonché ogni altra attività culturale, ricreativa, sportiva e del tempo libero;
- d) promuovere la costituzione di asili nido anche all'interno di infrastrutture militari e l'organizzazione di attività ricreative per gli associati;
- e) ideare, organizzare, eseguire e fornire a terzi rassegne, libri, pubblicazioni periodiche e non, riviste;
- f) curare, nell'esclusivo ambito delle attività culturali promosse dall'associazione, la pubblicizzazione di prodotti e servizi, di eventi e manifestazioni in genere, di campagne promozionali, pubblicitarie e di sponsorizzazione;
- g) effettuare la somministrazione di alimenti e bevande (essenzialmente in occasione di eventi organizzati dall'associazione);
- h) promuovere la costituzione di cooperative edilizie per favorire l'accesso degli associati all'edilizia residenziale;

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ARTICOLO 4

Statuto

L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa sottoscrizione dei componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede in Caserta alla Via Roma, n.8, l'Associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata:

"Associazione Hirta" senza scopo di lucro in sigla "Associazione Hirta".

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, proventi, riserve o capitale.

Essa ha la finalità di offrire ai propri associati tutta una serie di servizi in ambito professionale, culturale, sportivo, ricreativo, creditizio, assicurativo, edile e di ogni altro genere a condizioni di favore rispetto a quelle normalmente applicabili sul libero mercato.

Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare convenzioni con professionisti (medici, avvocati, commercialisti, etc.) ed enti pubblici e/o privati al fine di assicurare ai propri associati, idonea assistenza, a condizioni di favore, nei predetti settori;
- b) stipulare convenzioni con istituti di credito e/o società finanziarie, società assicurative, enti ricreativi, culturali, sportivi e di ogni altro genere per consentire ai soci l'accesso, a condizioni di favore, ai predetti servizi;
- c) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione, servizio informa-giovani, convegni, conferenze, feste, spettacoli, concerti, mostre, manifestazioni, dibattiti, assemblee, seminari, tavole rotonde, confronti pubblici e privati, congressi, stages, manifestazioni ed eventi in genere, nonché ogni altra attività culturale, ricreativa, sportiva e del tempo libero;
- d) promuovere la costituzione di asili nido anche all'interno di infrastrutture militare e l'organizzazione di attività ricreative per gli associati;
- e) ideare, organizzare, eseguire e fornire a terzi rassegne, libri pubblicazioni periodiche e non, riviste;
- f) curare, nell'esclusivo ambito delle attività culturali promosse dall'associazione, la pubblicizzazione di prodotti e servizi, di eventi e manifestazioni in genere, di campagne promozionali, pubblicitarie e di sponsorizzazione;
- g) effettuare la somministrazione di alimenti e bevande (essenzialmente in occasione di eventi organizzati dall'associazione);
- h) promuovere la costituzione di cooperative edilizie per favorire l'accesso degli associati all'edilizia residenziale;

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - I soci si distinguono in:

Soci fondatori;

Soci ordinari;

Soci sostenitori;

Soci onorari;

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, risultanti dall'atto costitutivo. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative straordinarie.

I soci ordinari sono coloro che, con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario, contribuiscono alla vita e ai bisogni dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative straordinarie.

I soci sostenitori sono coloro che, con apporti economici, lasciti e donazioni, consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

I soci onorari sono coloro che, per particolari meriti o considerazioni siano, dai Soci Fondatori, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'Associazione. I Soci Fondatori possono, in ogni momento, attribuire ai soci ordinario e onorari la qualifica di soci fondatori.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci tutti i cittadini e familiari ivi incluso gli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sociale.

Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda in carta semplice ai Soci Fondatori e versare la quota di iscrizione.

La domanda deve indicare il nome, cognome, data di nascita, il titolo professionale e il codice fiscale.

La sottoscrizione della domanda di ammissione a socio comporta l'implicita conoscenza ed accettazione incondizionate delle norme statutarie.

Sull'ammissione a socio delibera l'Assemblea dei Soci Fondatori a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le decisioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori sono inappellabili e non necessitano di motivazioni.

Art. 5 - Tutti i soci sono tenuti all'osservanza incondizionata dello statuto dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci ad eccezione dei soci onorari sono obbligati altresì al pagamento della quota annuale nei tempi e nei modi stabiliti dai Soci Fondatori.

Per tutte le categorie di soci è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo anche in caso di trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 6 - La qualifica di socio si perde per:

a) Recesso: la dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto all'Assemblea dei Soci Fondatori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

b) Decadenza: quanto non si partecipa alle attività sociali per più di un solo mese senza alcuna giustificazione motivante l'assenza.

c) Morosità: dovuta al mancato pagamento di una annualità della quota associativa.

d) Esclusione: che deve essere deliberata dall'Assemblea, su proposta dei Soci Fondatori o del Presidente, ovvero su istanza della maggioranza dei soci fondatori ed ordinari, nei seguenti casi:

Per essersi il socio reso colpevole, entro o fuori dell'ambito sociale, di azione disonorevole;

Per aver svolto attività contraria alla finalità dell'Ente;

Per aver compiuto un grave atto di indisciplina.

Art. 7 - Il socio che cessa di far parte dell'ente perde ogni diritto derivatogli dalla qualifica di socio. Può, comunque, essere riammesso nell'Ente a seguito di deliberazione dei Soci Fondatori e previo versamento di una nuova tassa di ammissione.

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

L'Assemblea dei Fondatori;

Il Presidente.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci :

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, ad eccezione dei soci onorari, hanno parità di voto. E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e del preventivo predisposto dall'Assemblea dei Fondatori, e per approvare eventuali modifiche di Statuto.

Le delibere sono validamente assunte con la presenza di non meno del 30% dei soci e di più della metà dei fondatori, a maggioranza semplice per l'approvazione del bilancio. Per le modifiche di statuto è necessaria la partecipazione di più della metà dei soci ordinari e dei soci fondatori.

L'assemblea :

approva il bilancio annuale ed il preventivo predisposto dall'assemblea dei Fondatori;

delibera le modifiche di statuto;

delibera su tutte le questioni che vengono sottoposte all'Assemblea dei Fondatori;

ha facoltà di proporre all'Assemblea dei Fondatori ogni suggerimento ed iniziativa utile per il migliore perseguimento degli scopi sociali.

Art. 10 - L'Assemblea dei fondatori :

E' l'organo di amministrazione.

E' costituito dai soci fondatori.

E' presieduto dal Presidente dell'Associazione, che la convoca in forma libera in qualsiasi momento.

L'assemblea dei fondatori delibera validamente con la presenza di più della metà dei soci e con analoga maggioranza, purché tutti i soci siano stati ugualmente convocati. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Spetta all'assemblea dei fondatori :

deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci;

predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto da sottoporre all'assemblea dei soci;
nominare o revocare dall'incarico il Presidente dell'associazione da esprimere dal proprio seno;
compiere ogni qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria, da eseguirsi a mezzo del Legale Rappresentante, Presidente dell'Associazione di cui al successivo articolo 12;
emanare regolamenti per lo svolgimento delle singole attività sociali;
elaborare i programmi e le iniziative integranti l'attività sociale;
determinare le quote associative;
eleggere il Presidente ordinario;
nominare eventuali ulteriori figure di collaboratori del Presidente dell'Associazione;
deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione :

E' un membro dell'Assemblea dei Fondatori , nominato da quest'ultima e dura in carica 3 (tre) anni. L'incarico è sempre rinnovabile.
E' il legale rappresentante dell'Associazione, della quale ha la rappresentanza esterna, anche in sede giudiziaria.
Convoca , di propria iniziativa, l'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Soci, quando sia richiesto dall'Assemblea dei Fondatori.
E' di diritto Presidente delle adunanze, può delegare le proprie funzioni ad altri soci fondatori.
Il presidente è l'organo tecnico dell'associazione.
Egli presiede all'espletamento delle attività sociali.
E' responsabile della programmazione e dell'esecuzione dei programmi sociali.
Può essere coadiuvato da altri responsabili per specifiche attività sociali, nominati dall'Assemblea dei Fondatori.
OBBLIGHI-PATRIMONIO-ESERCIZIO

Art. 12 - Per il perseguimento degli scopi sociali i soci, nei limiti delle proprie possibilità, sono tenuti ad aderire alle iniziative organizzate dall'Assemblea dei Fondatori con le modalità che si concorderanno di volta in volta per ogni singola iniziativa.
L'impegno ad aderire ai gruppi culturali che di volta in volta saranno organizzati, una volta assunto, costituisce obbligo contrattuale, anche se senza compenso.
La mancata adesione non giustificata alle iniziative dell'Assemblea è legittimo motivo di esclusione dell'Associazione stessa.

Art. 13 - Il patrimonio dell'Associazione, ferma esclusione del fine di lucro, sarà costituito da opere d'arte, libri, dischi, videotape e nastri, denaro, beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo pervengono all'Associazione; rendite, beni artistici e culturali, il tutto destinabile a costituire sia il patrimonio permanente dell'Associazione, sia per finanziare le iniziative dell'Associazione stessa. Parimenti potrà costituirsi con eventuali sovvenzioni o finanziamenti statali e/o regionali sempre finalizzati al perseguimento dei fini statutari. Per ogni di più alle leggi vigenti.

Art. 14 - L'associazione avrà un esercizio annuale che si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. I bilanci dovranno essere approvati o comunque redatti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedono.

